



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2243 della Commissione, del 30 novembre 2017, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** ..... 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2244 della Commissione, del 30 novembre 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** ..... 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2245 della Commissione, del 30 novembre 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** ..... 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2246 della Commissione, del 30 novembre 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** ..... 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2247 della Commissione, del 30 novembre 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** ..... 11
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2248 della Commissione, del 30 novembre 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** ..... 14
- ★ **Regolamento (UE) 2017/2249 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona IX per le navi battenti bandiera portoghese** ..... 17
- ★ **Regolamento (UE) 2017/2250 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera portoghese** ..... 19
- ★ **Regolamento (UE) 2017/2251 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca del nasello nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe per le navi battenti bandiera belga** ..... 21
- ★ **Regolamento (UE) 2017/2252 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera belga** ..... 23

★ Regolamento (UE) 2017/2253 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera belga .....	25
★ Regolamento (UE) 2017/2254 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca dell'alalunga del nord nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N per le navi battenti bandiera portoghese .....	27
★ Regolamento (UE) 2017/2255 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga .....	29
★ Regolamento (UE) 2017/2256 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera estone .....	31
★ Regolamento (UE) 2017/2257 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe per le navi battenti bandiera belga .....	33
★ Regolamento (UE) 2017/2258 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca dei lepidorombi nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe per le navi battenti bandiera belga .....	35
★ Regolamento (UE) 2017/2259 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca del granatiere di roccia nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola .....	37
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2260 della Commissione, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia .....	39

#### DECISIONI

★ Decisione (UE) 2017/2261 del Consiglio, del 30 novembre 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato ministeriale misto e di comitato misto di cooperazione istituiti dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato ministeriale misto, del comitato misto di cooperazione e dei sottocomitati .....	41
★ Decisione (UE, Euratom) 2017/2262 del Consiglio, del 4 dicembre 2017, relativa alla designazione dei membri del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea .....	50
★ Decisione (PESC) 2017/2263 del Consiglio, del 7 dicembre 2017, che modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia .....	51
★ Decisione (PESC) 2017/2264 del Consiglio, del 7 dicembre 2017, che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) .....	52
★ Decisione di esecuzione (PESC) 2017/2265 del Consiglio, del 7 dicembre 2017, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia .....	53
★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2266 della Commissione, del 6 dicembre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 per quanto riguarda talune scadenze per l'utilizzo delle norme UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca [notificata con il numero C(2017) 8089] .....	55

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2017/2267 della Commissione, del 7 dicembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri** [notificata con il numero C(2017) 8522] <sup>(1)</sup> 57
- 

## **Rettifiche**

- ★ **Rettifica della decisione (UE) 2017/971 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che stabilisce le modalità di pianificazione e condotta concernenti le missioni militari senza compiti esecutivi dell'UE in ambito PSDC e che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale, la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e la decisione (PESC) 2016/610 relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (GU L 146 del 9.6.2017) .....** 69

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2243 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2017

**che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 <sup>(2)</sup> la Commissione ha classificato nel codice NC 8108 90 90 un prodotto solido, cilindrico, filettato, in lega di titanio, destinato all'uso nel campo della chirurgia traumatologica.
- (2) Nella sentenza della causa C-51/16 <sup>(3)</sup> la Corte di giustizia ha stabilito che la voce 9021 della nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 <sup>(5)</sup>, debba essere interpretata nel senso che sono ricomprese sotto tale voce viti da impianto ad uso medicale come quelle in discussione nel procedimento principale, poiché tali prodotti presentano caratteristiche che li distinguono dai prodotti di uso comune per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione, nonché per il loro metodo di fabbricazione e la specificità della loro funzione. In particolare, la circostanza che viti da impianto ad uso medicale come quelle di cui al procedimento principale possano essere inserite nel corpo soltanto utilizzando specifici strumenti medicali e non strumenti di uso comune, costituisce una caratteristica di cui si deve tener conto per distinguere siffatte viti da impianto ad uso medicale da prodotti di uso comune.
- (3) Il prodotto di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 risponde alle norme ISO/TC 150 per le viti da impianto, è destinato all'uso nel campo della chirurgia traumatologica per ridurre le fratture, è contenuto in un imballaggio sterilizzato, è contrassegnato con un numero ed è pertanto tracciabile durante la produzione e la distribuzione e deve essere inserito nel corpo utilizzando strumenti specifici.
- (4) La classificazione del prodotto disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 nel codice NC 8108 90 90 non è pertanto coerente con le conclusioni della Corte di giustizia nella sentenza C-51/16.
- (5) Occorre pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 1212/2014.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 della Commissione, dell'11 novembre 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 329 del 14.11.2014, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2017, *Stryker EMEA Supply Chain Services*, C-51/16, ECLI:EU:C:2017:298.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 312 del 31.10.2014, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Stephen QUEST  
Direttore generale*

*Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2244 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 novembre 2017**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

Stephen QUEST

*Direttore generale*

*Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale*

---

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Prodotto che consiste di due binari orizzontali e due binari verticali di alluminio estruso, che insieme formano una struttura da fissare al muro per mezzo di viti.</p> <p>Il prodotto serve al fissaggio al muro di pannelli di piastrelle.</p> <p>La struttura è concepita in modo che i pannelli possano scivolare dentro i binari orizzontali, cosa che facilita all'occorrenza la rimozione e la sostituzione dei pannelli.</p> <p>(Cfr. illustrazione) (*)</p>	7616 99 90	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7616, 7616 99 e 7616 99 90.</p> <p>La classificazione alla voce 8302 come «Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili» è esclusa. I binari servono a fissare al muro i pannelli di piastrelle. I pannelli di piastrelle, per loro natura, si differenziano dagli articoli da fissare per mezzo dei prodotti di cui alla voce 8302 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8302, secondo paragrafo, (D) e (E)).</p> <p>L'articolo va perciò classificato nel codice NC 7616 99 90 fra gli «altri lavori di alluminio».</p>

(\*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2245 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 novembre 2017**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Stephen QUEST

*Direttore generale*

*Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo (cosiddetto «tavola da vasca») di plastica, con superficie antiscivolo, avente misure di circa 35 × 69 cm.</p> <p>L'articolo è munito di fori per il drenaggio dell'acqua, di una maniglia e di un portasapone integrato. La parte inferiore è munita di quattro supporti regolabili per adattarsi alla larghezza di una vasca da bagno.</p> <p>La tavola da vasca può assistere l'utilizzatore a entrare e uscire dalla vasca da bagno e può inoltre essere usata come sedile o come vassoio per i prodotti da bagno.</p> <p>(Cfr. immagine) (*)</p>	3924 90 00	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3924 e 3924 90 00.</p> <p>L'articolo non è un mobile, in quanto non è costruito per essere poggiato a terra, né per essere sospeso, fissato al muro o sovrapposto ad altri. Pertanto, ai sensi della nota 2 del capitolo 94, è esclusa la classificazione dell'articolo come mobile di cui alle voci 9401, 9402 o 9403.</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 3924 90 00 come altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di materie plastiche.</p>

(\*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2246 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 novembre 2017**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017.

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

Stephen QUEST

*Direttore generale*

*Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Lastre di alluminio non impressionate (cosiddette «lastre termiche positive con sensibilità a diodi laser»), di forma rettangolare, la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm, rivestite su un lato con un'emulsione (contenente essenzialmente resina solubile in alcali, uno o più coloranti IR (infrarossi) (convertitori fototermici) e un soppressore di solubilità (colorante) sensibile ai diodi laser infrarossi con lunghezza d'onda di 830 nm.</p> <p>Esse sono progettate per l'utilizzo con attrezzature CTP (Computer-to-plate technology) per tiratura medio-grande. Per incrementare la durata di vita del prodotto finito, le lastre sono sottoposte a un cosiddetto processo di «cottura» per indurire l'immagine una volta sviluppata.</p>	3701 30 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 37 e dal testo dei codici NC 3701 e 3701 30 00.</p> <p>Il prodotto possiede le caratteristiche obiettive di una lastra fotografica non impressionata rivestita di materiale fotosensibile.</p> <p>La nota 2 del capitolo 37 definisce il termine «fotografico» come correlato al procedimento col quale immagini visibili sono formate, direttamente o indirettamente, per azione della luce o di altre forme di radiazioni su superfici sensibili.</p> <p>Le lastre fotografiche di cui al capitolo 37 hanno uno o più strati di qualsiasi emulsione sensibile alla luce o ad altre forme di radiazioni dotate di energia sufficiente per provocare la necessaria reazione nei materiali sensibili ai fotoni o fotosensibili, ossia la radiazione avente una lunghezza d'onda non superiore a 1 300 nm dello spettro elettromagnetico (compresi i raggi gamma, ultravioletti e quasi infrarossi) nonché la radiazione di particelle (o nucleare), sia per la riproduzione in monocromia o in policromia (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 37). La lunghezza d'onda della sensibilità alle radiazioni dello strato sensibilizzato di queste lastre (830 nm) rientra nell'intervallo delle lunghezze d'onda ammesse della voce 3701.</p> <p>Si esclude pertanto la classificazione nel codice NC 8442 50 00 come lastre per la stampa, in quanto le lastre sensibilizzate della voce 3701 sono escluse dalla voce 8442 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8442, titolo (B) nonché il parere di classificazione nel SA 3701.30/1 del 2015).</p> <p>Le lastre vanno pertanto classificate nel codice NC 3701 30 00 come altre lastre fotografiche, la cui dimensione di qualsiasi lato è superiore a 255 mm.</p>

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2247 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 novembre 2017**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

Stephen QUEST

*Direttore generale*

*Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo (cosiddetto «tappeto riscaldante») delle dimensioni di circa 190 × 80 × 4 cm e del peso di circa 11,5 kg. È imbottito e contiene un elemento riscaldante (rete rivestita di un sottile strato di tessuto). La parte inferiore del tappeto (sotto l'elemento riscaldante) è costituita da uno strato di schiuma di 1 cm di spessore. Il lato esterno superiore del tappeto è munito di uno strato di pietre artificiali piatte e lisce contenenti tormalina. La superficie dell'articolo è rigida e irregolare.</p> <p>L'articolo è dotato di un regolatore collegato via cavo e di una presa di corrente. Il regolatore ha uno schermo per visualizzare la temperatura impostata, vari indicatori, un pulsante per impostare la temperatura desiderata e un pulsante di accensione e spegnimento.</p> <p>L'articolo è destinato al trattamento termico di varie parti del corpo umano. Può essere utilizzato per distendersi o sedersi. La temperatura selezionabile è compresa tra 30 a 70 °C. Le pietre artificiali emettono (una volta riscaldate) raggi infrarossi lontani.</p> <p>Cfr. immagini (*).</p>	8516 79 70	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8516, 8516 79 e 8516 79 70.</p> <p>La classificazione nella voce 9019 come apparecchio per massaggio è esclusa, in quanto l'articolo non funziona mediante frizione, vibrazione o movimento meccanico; esso non è destinato a massaggiare il corpo. Le pietre sono piatte e lisce con proprietà specifiche, in quanto accumulano calore e lo rilasciano senza frizione (cfr. anche le note esplicative al sistema armonizzato alla voce 9019 (II)).</p> <p>La classificazione nella voce 9404 come oggetti lettereschi ed oggetti simili (materassi o copripiedi) è altresì esclusa in quanto l'articolo non è destinato al letto. Esso è rigido e ha una superficie irregolare. Non si applica pertanto la nota 1, lettera a), del capitolo 85.</p> <p>L'articolo funziona come un apparecchio per termoterapia per uso domestico.</p> <p>È pertanto classificato nel codice NC 8516 79 70 come altri apparecchi elettrotermici.</p>

(\*) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2248 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 novembre 2017**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

Stephen QUEST

*Direttore generale*

*Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Un articolo (dispositivo di aggancio preformato detto «guy grip dead end» in inglese) costituito da 6 fili metallici, ciascuno di uno spessore di 3,25 mm.</p> <p>I fili sono di acciaio al carbonio galvanizzato trafilato a freddo. I fili sono disposti parallelamente l'uno all'altro e ricoperti da un rivestimento di zinco. Essi sono intrecciati non molto strettamente per l'intera lunghezza e piegati per formare una «U».</p> <p>Dopo presentazione, l'articolo viene utilizzato come controvento per i pali telegrafici in legno, cioè i cavi vengono intrecciati strettamente per formare un trefolo.</p> <p>(Cfr. illustrazioni) (*)</p>	7326 20 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7326 e 7326 20 00.</p> <p>La classificazione alla voce 7312 come «Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili» è esclusa perché l'articolo non è ottenuto mediante forte torsione (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7312, primo paragrafo, e le note esplicative della nomenclatura combinata relative alle sottovoci da 7312 10 61 a 7312 10 69). Subisce una forte torsione soltanto quando viene montato sul palo telegrafico.</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7326 20 00 come altri lavori di fili di ferro o di acciaio.</p>

(\*) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.



**REGOLAMENTO (UE) 2017/2249 DELLA COMMISSIONE****del 4 dicembre 2017****recante divieto di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona IX per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*  
João AGUIAR MACHADO  
*Direttore generale*  
*Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	32/TQ2285
Stato membro	Portogallo
Stock	SBR/09- (inclusa la condizione speciale SBR/*678-)
Specie	Occhialone ( <i>Pagellus bogaraveo</i> )
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX
Data di chiusura	23.10.2017

**REGOLAMENTO (UE) 2017/2250 DELLA COMMISSIONE****del 4 dicembre 2017****recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GUL 24 del 28.1.2017, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

João AGUIAR MACHADO

*Direttore generale*

*Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	44/TQ127
Stato membro	Portogallo
Stock	SRX/89-C (inclusa la condizione speciale RJC/89-C., RJH/89-C., RJN/89-C., RJU/8-C. e RJU/9-C.)
Specie	Razze ( <i>Rajiformes</i> )
Zona	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX
Data di chiusura	20.11.2017

**REGOLAMENTO (UE) 2017/2251 DELLA COMMISSIONE****del 4 dicembre 2017****recante divieto di pesca del nasello nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
João AGUIAR MACHADO  
Direttore generale  
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	24/TQ127
Stato membro	Belgio
Stock	HKE/8ABDE. (e condizione speciale per HKE/*57-14)
Specie	Nasello ( <i>Merluccius merluccius</i> )
Zona	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (e condizione speciale nelle zone VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV)
Data di chiusura	10.10.2017

**REGOLAMENTO (UE) 2017/2252 DELLA COMMISSIONE****del 4 dicembre 2017****recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

João AGUIAR MACHADO

*Direttore generale*

*Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	25/TQ127
Stato membro	Belgio
Stock	SRX/89-C (inclusa la condizione speciale RJC/89-C., RJH/89-C., RJN/89-C., RJU/8-C. e RJU/9-C.)
Specie	Razze ( <i>Rajiformes</i> )
Zona	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX
Data di chiusura	10.10.2017

**REGOLAMENTO (UE) 2017/2253 DELLA COMMISSIONE****del 4 dicembre 2017****recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

João AGUIAR MACHADO

*Direttore generale*

*Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	26/TQ127
Stato membro	Belgio
Stock	SOL/8AB.
Specie	Sogliola ( <i>Solea solea</i> )
Zona	VIIIa e VIIIb
Data di chiusura	10.10.2017

**REGOLAMENTO (UE) 2017/2254 DELLA COMMISSIONE****del 4 dicembre 2017****recante divieto di pesca dell'adalunga del nord nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
João AGUIAR MACHADO  
Direttore generale  
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	29/TQ127
Stato membro	Portogallo
Stock	ALB/AN05N
Specie	Alalunga del nord ( <i>Thunnus alalunga</i> )
Zona	Oceano Atlantico, a nord di 5° N
Data di chiusura	11.10.2017

**REGOLAMENTO (UE) 2017/2255 DELLA COMMISSIONE****del 4 dicembre 2017****recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*  
João AGUIAR MACHADO  
*Direttore generale*  
*Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	27/TQ127
Stato membro	Belgio
Stock	PLE/8/3411
Specie	Passera di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )
Zona	VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
Data di chiusura	10 ottobre 2017

**REGOLAMENTO (UE) 2017/2256 DELLA COMMISSIONE****del 4 dicembre 2017****recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera estone**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
João AGUIAR MACHADO  
Direttore generale  
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	30/TQ127
Stato membro	Estonia
Stock	COD/N3M.
Specie	Merluzzo bianco ( <i>Gadus morhua</i> )
Zona	NAFO 3M
Data di chiusura	7.10.2017

**REGOLAMENTO (UE) 2017/2257 DELLA COMMISSIONE****del 4 dicembre 2017****recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*  
João AGUIAR MACHADO  
*Direttore generale*  
*Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	23/TQ127
Stato membro	Belgio
Stock	ANF/*8ABDE (condizione speciale per ANF/07.)
Specie	Rana pescatrice ( <i>Lophiidae</i> )
Zona	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId
Data di chiusura	10.10.2017

**REGOLAMENTO (UE) 2017/2258 DELLA COMMISSIONE****del 4 dicembre 2017****recante divieto di pesca dei lepidorombi nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
João AGUIAR MACHADO  
Direttore generale  
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	22/TQ127
Stato membro	Belgio
Stock	LEZ/*8ABDE. (condizione speciale per LEZ/07.)
Specie	Lepidorombi ( <i>Lepidorhombus spp.</i> )
Zona	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId
Data di chiusura	10.10.2017

**REGOLAMENTO (UE) 2017/2259 DELLA COMMISSIONE****del 4 dicembre 2017****recante divieto di pesca del granatiere di roccia nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
João AGUIAR MACHADO  
Direttore generale  
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	19/TQ2285
Stato membro	Spagna
Stock	RNG/5B67- compresi RHG/5B67-, RNG/*8X14- e RHG/*8X14-
Specie	Granatiere di roccia ( <i>Coryphaenoides rupestris</i> )
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII
Data di chiusura	3.10.2017

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2260 DELLA COMMISSIONE****del 5 dicembre 2017****che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 sono elencate le navi designate dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione (UNSCR) 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alle quali si applica, a norma del regolamento, una serie di divieti relativi al carico, al trasporto o allo scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e all'accesso ai porti nel territorio dell'Unione.
- (2) Il 27 novembre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato i dati identificativi della nave CAPRICORN soggetta a misure restrittive. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato V del regolamento (UE) 2016/44.
- (3) Per garantire l'efficacia delle misure in esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera*<sup>(1)</sup> GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.<sup>(2)</sup> GUL 12 del 19.1.2016, pag. 1.

## ALLEGATO

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 è così modificato:

la voce:

«1. **Nome:** CAPRICORN

Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è stata prorogata dal comitato il 20 ottobre 2017 ed è valida fino al 18 gennaio 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Tanzania.

**Informazioni supplementari**

Inserita nell'elenco il 21 luglio 2017. IMO: 8900878. Il 21 settembre 2017 la nave si trovava in acque internazionali al largo degli Emirati arabi uniti.»

è sostituita da quanto segue:

«1. **Nome:** CAPRICORN

Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è stata prorogata dal comitato il 20 ottobre 2017 ed è valida fino al 18 gennaio 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: ignoto.

**Informazioni supplementari**

Inserita nell'elenco il 21 luglio 2017. IMO: 8900878. Il 21 settembre 2017 la nave si trovava in acque internazionali al largo degli Emirati arabi uniti.»

---

# DECISIONI

## DECISIONE (UE) 2017/2261 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2017

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato ministeriale misto e di comitato misto di cooperazione istituiti dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato ministeriale misto, del comitato misto di cooperazione e dei sottocomitati**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra <sup>(1)</sup> («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 30 ottobre 2016 ed è applicato in via provvisoria dal 1° aprile 2017.
- (2) L'articolo 27, paragrafi 2 e 3, dell'accordo istituisce un comitato ministeriale misto e un comitato misto di cooperazione per agevolare l'applicazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), punto iv), dell'accordo, il comitato ministeriale misto adotta le proprie norme e procedure e, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo, il comitato misto di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), punto viii), il comitato misto di cooperazione istituisce sottocomitati che hanno il compito di assisterlo nell'esecuzione delle sue funzioni.
- (4) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), punto ii), dell'accordo, il comitato ministeriale misto è copresieduto dal ministro degli Affari esteri del Canada e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), il comitato misto di cooperazione è copresieduto da un alto funzionario del Canada e da un alto funzionario dell'Unione.
- (5) Al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato ministeriale misto e il regolamento interno del comitato misto di cooperazione e dei suoi sottocomitati.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di comitato ministeriale misto e di comitato misto di cooperazione dovrebbe pertanto basarsi sugli acclusi progetti di testo del regolamento interno del comitato ministeriale misto e del regolamento interno del comitato misto di cooperazione e dei suoi sottocomitati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato ministeriale misto UE-Canada è basata sul testo del regolamento interno del comitato ministeriale misto accluso alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 45).

2. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto di cooperazione UE-Canada è basata sul testo del regolamento interno del comitato misto di cooperazione e dei sottocomitati acclusi alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sono destinatari della presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

K. SIMSON

---

ALLEGATO

**DECISIONE DEL COMITATO MINISTERIALE MISTO  
del ...  
che adotta il proprio regolamento interno**

IL COMITATO MINISTERIALE MISTO UE-CANADA,

visto l'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 27,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del suo articolo 30, paragrafo 2, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria dal 1° aprile 2017.
- (2) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), punto iv), dell'accordo, il comitato ministeriale misto deve adottare il proprio regolamento interno,

DECIDE:

È adottato il regolamento interno del comitato ministeriale misto, che figura in allegato.

Firmato a ..., ...

*Per il comitato ministeriale misto UE-Canada  
I copresidenti*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

## Regolamento interno del comitato ministeriale misto

## Compiti

Il comitato ministeriale misto (CMM) svolge i seguenti compiti:

- a) fa il punto sullo stato delle relazioni sulla base della relazione annuale presentata dal comitato misto di cooperazione (CMC);
- b) formula raccomandazioni riguardanti le attività del CMC, anche per quanto riguarda nuovi settori di cooperazione futura;
- c) adotta decisioni con l'approvazione delle parti dell'accordo;
- d) formula raccomandazioni riguardanti eventuali controversie derivanti dall'applicazione dell'accordo, in conformità dell'articolo 28 dell'accordo.

## Presidenza, composizione e partecipanti

1. Il CMM è copresieduto dal ministro degli Affari esteri del Canada e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
2. Ciascuna parte dell'accordo informa il segretariato della composizione prevista della propria delegazione prima di ogni riunione del CMM.
3. I copresidenti possono invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alla riunione in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento.

## Riunioni

1. Il CMM si riunisce su base annuale o, all'occorrenza, come approvato dalle parti. Le riunioni del CMM si svolgono a turno nell'Unione europea e in Canada, o in qualsiasi altro luogo approvato congiuntamente dai copresidenti, a una data fissata di comune accordo.
2. Le riunioni del CMM si svolgono a porte chiuse a meno che i copresidenti, previa approvazione delle parti dell'accordo, non decidano di indire una riunione pubblica.

## Segretariato

1. Un rappresentante del Servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del GAC (Global Affairs Canada) svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del CMM. Le comunicazioni pertinenti dei copresidenti o a essi destinate sono inoltrate ai segretari.
2. Il segretariato assicura contatti regolari, anche mediante videoconferenza, prima delle riunioni del CMM per fare il punto su eventuali dialoghi tematici svoltisi prima della riunione del CMM. Il contenuto di tali scambi contribuisce all'ordine del giorno della riunione del CMM.

## Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretariato della parte ospitante dell'accordo stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso alle parti dell'accordo, unitamente ai documenti pertinenti, almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione tranne nel caso in cui le circostanze non lo consentano.
2. L'ordine del giorno è approvato dai copresidenti e adottato dal CMM all'inizio di ogni riunione. Se i copresidenti lo decidono, è possibile iscrivere all'ordine del giorno punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio.

## Dichiarazione ministeriale congiunta

Le parti dell'accordo approvano una dichiarazione del CMM al termine di ogni riunione. Tale dichiarazione è resa pubblica e può comprendere eventuali raccomandazioni approvate dalle parti dell'accordo.

#### Decisioni e raccomandazioni

1. Il CMM può adottare decisioni o formulare raccomandazioni al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del CMM sono adottate di concerto tra le parti dell'accordo e sono comunicate, per quanto riguarda l'UE, al segretariato generale della Commissione europea, al Servizio europeo per l'azione esterna, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea e al segretariato generale del Consiglio dell'UE, a seconda dei casi, e, per quanto riguarda il Canada, alle autorità canadesi competenti.
3. Le decisioni sono adottate una volta che le parti dell'accordo abbiano completato le rispettive procedure interne in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
4. Le decisioni e le raccomandazioni del CMM sono redatte in due copie facenti fede firmate dai copresidenti.
5. In caso di urgenza, le decisioni e le raccomandazioni possono essere adottate al di fuori di una riunione formale del CMM mediante procedura scritta. Tali decisioni e raccomandazioni devono essere comunicate alle parti dell'accordo.

#### Spese

1. Ciascuna parte dell'accordo si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del CMM, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Ciascuna parte dell'accordo si fa carico delle spese sostenute per l'interpretazione durante le riunioni e la traduzione.
3. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante dell'accordo.

#### Riservatezza

Se una parte dell'accordo comunica informazioni ritenute riservate al CMM, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

#### Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente alla disposizione su decisioni e raccomandazioni.

---

**Regolamento interno del comitato misto di cooperazione e dei sottocomitati**

IL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE UE-CANADA,

visto l'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 27,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del suo articolo 30, paragrafo 2, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria dal 1° aprile 2017.
- (2) A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo, il comitato misto di cooperazione adotta il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), punto viii), il comitato misto di cooperazione può istituire sottocomitati per consentire discussioni a livello di esperti nei settori fondamentali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo,

HA APPROVATO QUANTO SEGUE:

È adottato il regolamento interno del comitato misto di cooperazione, che figura in allegato.

Firmato a ..., ...

*Per il comitato ministeriale misto UE-Canada*

*I copresidenti*

---

## ALLEGATO

## Regolamento interno del comitato misto di cooperazione

## Compiti

Il comitato misto di cooperazione (CMC) svolge i seguenti compiti:

- a) raccomanda le priorità in materia di cooperazione tra le parti dell'accordo;
- b) segue gli sviluppi nelle relazioni strategiche tra le parti dell'accordo;
- c) procede a uno scambio di opinioni e formula proposte su ogni questione di interesse comune;
- d) formula raccomandazioni per aumentare l'efficienza, l'efficacia e le sinergie tra le parti dell'accordo;
- e) garantisce il corretto funzionamento dell'accordo;
- f) presenta una relazione annuale al CMM sullo stato delle relazioni che le parti dell'accordo rendono pubblica;
- g) affronta in modo appropriato, nel quadro dell'accordo, ogni questione a esso sottoposta dalle parti dell'accordo;
- h) istituisce sottocomitati che lo assistano nell'esecuzione delle proprie funzioni. Tali sottocomitati, tuttavia, non devono duplicare gli organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti dell'accordo;
- i) esamina le situazioni in cui una delle parti dell'accordo ritiene che i suoi interessi siano stati, o potrebbero essere, pregiudicati da processi decisionali nei settori di cooperazione non disciplinati da un accordo specifico.

## Composizione, presidenza e partecipanti

1. Il CMC è composto da rappresentanti delle parti.
2. Il CCM è copresieduto da un alto funzionario del Servizio europeo per l'azione esterna e da un alto funzionario del Global Affairs Canada.
3. Ciascuna parte dell'accordo informa i copresidenti della composizione della propria delegazione prima di ogni riunione del CMC.
4. I copresidenti possono invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alla riunione in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento.

## Riunioni

1. Il CMC si riunisce annualmente, o come approvato di concerto. Le riunioni del CMC sono indette dai copresidenti. Le riunioni si svolgono a turno nell'Unione europea e in Canada, a una data fissata di comune accordo. Su richiesta di una delle parti dell'accordo possono tenersi riunioni speciali del CMC.
2. Previa approvazione dei copresidenti, tali riunioni speciali del CMC possono tenersi, in via eccezionale, mediante video o teleconferenza.
3. Le riunioni del CMC si svolgono a porte chiuse a meno che i copresidenti, previa approvazione delle parti dell'accordo, non decidano di indire una riunione pubblica.

## Segretariato

Un rappresentante del Servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante di Global Affairs Canada svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del CMC. Le comunicazioni pertinenti dei copresidenti o a essi destinate sono inoltrate ai segretari.

## Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretariato della parte ospitante dell'accordo stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione in consultazione con l'altro segretariato. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso alle parti dell'accordo, unitamente ai documenti pertinenti, almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione. I copresidenti possono fissare, se necessario con l'approvazione delle parti dell'accordo, un termine diverso per una determinata riunione.

2. Ciascuna delle parti dell'accordo può chiedere al segretariato di iscrivere un punto all'ordine del giorno. L'ordine del giorno provvisorio comprende tutti i punti per i quali il segretariato abbia ricevuto detta richiesta al più tardi 21 giorni lavorativi prima dalla data della riunione.
3. L'ordine del giorno è approvato dai copresidenti e adottato dal CMC all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previa approvazione dei copresidenti.
4. Le parti dell'accordo assicurano contatti regolari, anche mediante videoconferenza, prima delle riunioni del CMC per fare il punto su eventuali dialoghi tematici e geografici svoltisi prima della riunione. Il contenuto di tali scambi contribuisce all'ordine del giorno del CMC.

#### Verbali

1. I copresidenti riassumono le conclusioni raggiunte dal CMC a ciascuna riunione. I due segretariati approvano il progetto di verbale sulla base di tali conclusioni. Il primo progetto di verbale è proposto dal segretariato ospitante entro 15 giorni lavorativi dalla data della riunione.
2. Le parti dell'accordo approvano il progetto entro 30 giorni lavorativi dalla data della riunione o entro una data approvata dalle parti dell'accordo. Dopo l'approvazione del progetto di verbale da parte delle parti dell'accordo, i copresidenti firmano due copie originali dello stesso a mano o per via elettronica.

#### Raccomandazioni

1. Le parti dell'accordo adottano di concerto raccomandazioni del CMC che sono inserite nel verbale congiunto. Il verbale è comunicato, per quanto riguarda l'UE, al segretariato generale della Commissione europea, al Servizio europeo per l'azione esterna, al segretariato generale del Consiglio dell'UE e alle rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea, a seconda dei casi, e, per quanto riguarda il Canada, alle autorità canadesi competenti.
2. Il CMC formula raccomandazioni pertinenti su eventuali controversie derivanti dall'applicazione dell'accordo. Tali raccomandazioni sono formulate in conformità dell'articolo 28 dell'accordo.

#### Relazione annuale al comitato ministeriale misto

1. Il segretariato garantisce l'elaborazione di una relazione annuale sullo stato delle relazioni e la sua comunicazione alle parti dell'accordo almeno 15 giorni lavorativi prima del CMC.
2. Il CMC approva la relazione annuale da trasmettere al CMM. La relazione è quindi resa pubblica.

#### Spese

1. Ciascuna parte dell'accordo si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del CMC, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Ciascuna parte dell'accordo si fa carico delle spese sostenute per l'interpretazione durante le riunioni e la traduzione.
3. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante dell'accordo.

#### Istituzione dei sottocomitati

1. Il CMC può istituire sottocomitati che lo assistano nell'esecuzione delle sue funzioni. I sottocomitati riferiscono al CMC dopo ciascuna riunione e non duplicano gli organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti dell'accordo.
2. Il CMC può abolire sottocomitati esistenti, definirne o modificarne il mandato o istituire altri sottocomitati.

### Riservatezza

Se una parte dell'accordo comunica informazioni ritenute riservate al CMC, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

### Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo.

### Sottocomitati

1. I sottocomitati del comitato misto di cooperazione (CMC) («sottocomitati») possono discutere dell'applicazione dell'accordo nei settori da esso contemplati. Essi possono discutere altresì di argomenti o progetti specifici connessi al settore pertinente della cooperazione bilaterale, compresa l'interpretazione dell'accordo.
  2. I sottocomitati dipendono dal CMC. Essi riferiscono e trasmettono i propri verbali e le proprie conclusioni ai copresidenti del CMC entro i 20 giorni lavorativi successivi a ciascuna riunione.
  3. I sottocomitati sono composti da rappresentanti delle parti dell'accordo.
  4. I sottocomitati possono invitare esperti alle proprie riunioni per consultarli su punti specifici all'ordine del giorno.
  5. I sottocomitati sono copresieduti dalle parti dell'accordo.
  6. Ciascun sottocomitato decide le modalità di attribuzione delle mansioni di segreteria per garantire la tempestiva presentazione di relazioni al CMC.
  7. I sottocomitati si riuniscono ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su richiesta scritta di una delle parti dell'accordo. Ogni riunione si svolge alla data e nel luogo approvati di concerto dalle parti dell'accordo. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza.
  8. Le riunioni dei sottocomitati si svolgono a porte chiuse a meno che i copresidenti, con l'approvazione delle parti dell'accordo, non decidano di indire una riunione pubblica.
  9. Le parti dell'accordo approvano congiuntamente l'ordine del giorno delle riunioni dei sottocomitati.
  10. Le parti dell'accordo elaborano congiuntamente il progetto di verbale di ciascuna riunione dei sottocomitati.
-

**DECISIONE (UE, Euratom) 2017/2262 DEL CONSIGLIO**  
**del 4 dicembre 2017**  
**relativa alla designazione dei membri del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul**  
**funzionamento dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 255, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista l'iniziativa del 10 ottobre 2017 del presidente della Corte di giustizia,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 255, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine («comitato»).
- (2) Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo.
- (3) È opportuno prendere in considerazione una composizione equilibrata del comitato, in particolare per quanto riguarda la sua base geografica e la rappresentanza dei sistemi giuridici degli Stati membri.
- (4) È opportuno pertanto procedere alla designazione dei membri del comitato e del suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° marzo 2018, sono designati membri del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

sig. Christiaan TIMMERMANS, presidente

sig. Simon BUSUTTIL

sig. Frank CLARKE

sig. Carlos LESMES SERRANO

sig.ra Maria Eugénia MARTINS DE NAZARÉ RIBEIRO

sig. Andreas VOSSKUHLE

sig. Mirosław WYRZYKOWSKI

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 2018.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

U. PALO

---

**DECISIONE (PESC) 2017/2263 DEL CONSIGLIO****del 7 dicembre 2017****che modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue:

- (1) Il 12 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/452/PESC <sup>(1)</sup>, che ha prorogato la missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia), istituita dall'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2238 <sup>(3)</sup>, che ha prorogato il mandato fino al 14 dicembre 2018 e ha stabilito un importo di riferimento finanziario fino al 14 dicembre 2017.
- (3) La decisione 2010/452/PESC dovrebbe essere modificata in modo da prevedere un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 15 dicembre 2017 al 14 dicembre 2018.
- (4) L'EUMM Georgia sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 14, paragrafo 1, della decisione 2010/452/PESC è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUMM Georgia per il periodo dal 15 dicembre 2017 al 14 dicembre 2018 è pari a 19 970 000,00 EUR.»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 15 dicembre 2017.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. ANVELT

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43).

<sup>(2)</sup> Azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 248 del 17.9.2008, pag. 26).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2016/2238 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 15).

**DECISIONE (PESC) 2017/2264 DEL CONSIGLIO****del 7 dicembre 2017****che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue:

- (1) Il 15 aprile 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/219/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) L'11 gennaio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/50 <sup>(2)</sup> che modifica la decisione 2014/219/PESC prolungando di due anni il mandato fino al 14 gennaio 2019 e prevedendo un importo di riferimento finanziario fino al 14 gennaio 2018.
- (3) La decisione 2014/219/PESC dovrebbe essere modificata così da prevedere un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 15 gennaio 2018 al 14 gennaio 2019.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/219/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 14 della decisione 2014/219/PESC, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Mali dal 15 aprile 2014 al 14 gennaio 2015 è pari a 5 500 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Mali dal 15 gennaio 2015 al 14 gennaio 2016 è pari a 11 400 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUCAP Sahel Mali tra il 15 gennaio 2016 e il 14 gennaio 2017 è pari a 19 775 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUCAP Sahel Mali tra il 15 gennaio 2017 e il 14 gennaio 2018 è pari a 29 800 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUCAP Sahel Mali tra il 15 gennaio 2018 e il 14 gennaio 2019 è pari a 28 450 000 EUR.».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. ANVELT

<sup>(1)</sup> Decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21).

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2017/50 del Consiglio, dell'11 gennaio 2017, che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 7 del 12.1.2017, pag. 18).

**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/2265 DEL CONSIGLIO****del 7 dicembre 2017****che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.
- (2) Il 27 novembre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l'inserimento in elenco di una nave soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

A. ANVELT

---

<sup>(1)</sup> GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

## ALLEGATO

Nella sezione B (Entità) dell'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio la voce 1 è sostituita dalla seguente:

«1. **Nome:** CAPRICORN

**Alias:** n.d. **già:** n.d. **Indirizzo:** n.d. **Data d'inserimento nell'elenco:** 21 luglio 2017

**Informazioni supplementari**

OMI: 8900878. Inserita in elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso ai porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, tale designazione è stata rinnovata dal comitato il 20 ottobre 2017 ed è valida fino al 18 gennaio 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: non noto. Il 21 settembre 2017 la nave si trovava in acque internazionali al largo degli Emirati arabi uniti.»

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2266 DELLA COMMISSIONE****del 6 dicembre 2017****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 per quanto riguarda talune scadenze per l'utilizzo delle norme UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca**

[notificata con il numero C(2017) 8089]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 111 e 116,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 146 *undecies*;

considerando quanto segue:

- (1) I sistemi degli Stati membri dovrebbero essere in grado di scambiare dati sulle attività di pesca e messaggi contenenti i dati sulle vendite utilizzando la norma del Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT) in conformità degli articoli 146 *octies* e 146 *nomies* del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 della Commissione <sup>(3)</sup> fissa le scadenze per l'utilizzo delle norme UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca.
- (3) Al fine di garantire la continuità delle operazioni è necessario stabilire un periodo transitorio durante il quale il formato in uso prima del 1° novembre 2017 e il formato basato sulla norma UN/CEFACT possano essere utilizzati per lo scambio di dati sia all'interno dell'Unione che tra gli Stati membri e i paesi terzi.
- (4) Occorre modificare le specifiche applicabili per rispondere alle richieste di dati sulle note di vendita e sulle dichiarazioni di assunzione in carico al fine di allineare tale procedura alle specifiche applicabili ad altre richieste di dati.
- (5) È quindi opportuno posticipare alcune scadenze stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 per l'utilizzo di dette norme UN/CEFACT.
- (6) Nelle riunioni del gruppo di esperti sul controllo della pesca - gruppo di lavoro «ERS (sistema di registrazione e comunicazione elettronica) e gestione dei dati» - gli Stati membri hanno concordato sulla necessità di istituire un periodo transitorio, modificare le specifiche di cui sopra e posticipare alcune scadenze.
- (7) Il periodo transitorio è iniziato il 1° novembre 2017; è quindi necessario che la presente decisione si applichi con effetto retroattivo a decorrere da tale data.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/1138,

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 112 del 30.4.2011, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 della Commissione, dell'11 luglio 2016, che modifica i formati basati sulla norma UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca (GUL 188 del 13.7.2016, pag. 26).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/1138**

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 è così modificata:

(1) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3. Nel corso di un periodo transitorio che termina non oltre il 1° maggio 2018 gli scambi di dati relativi alle attività di pesca tra due Stati membri continuano a essere effettuati utilizzando il formato in vigore prima del 1° novembre 2017, salvo qualora sia lo Stato membro mittente che lo Stato membro ricevente siano in grado di scambiare dati sulle attività di pesca mediante il nuovo formato UN/CEFACT.

4. Gli scambi di dati relativi alle attività di pesca nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile continuano a essere effettuati utilizzando il formato in vigore prima del 1° novembre 2017 fino alla data concordata con il paese terzo in questione.».

(2) L'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Nel corso di un periodo transitorio che termina non oltre il 1° maggio 2018 gli scambi di dati relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico tra due Stati membri continuano a essere effettuati utilizzando il formato in vigore prima del 1° novembre 2017, salvo qualora sia lo Stato membro mittente che lo Stato membro ricevente siano in grado di scambiare dati relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico mediante il nuovo formato UN/CEFACT.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° novembre 2018 i sistemi degli Stati membri devono essere in grado di inviare messaggi e rispondere a richieste di dati relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico, in conformità dell'articolo 146 *nonies*, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, nel formato UN/CEFACT P1000-5 per le operazioni realizzate a partire da tale data.».

*Articolo 2*

**Applicazione**

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2017.

*Articolo 3*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2017

*Per la Commissione*  
Karmenu VELLA  
*Membro della Commissione*

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2267 DELLA COMMISSIONE****del 7 dicembre 2017****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri***[notificata con il numero C(2017) 8522]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle parti da I a IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica in relazione a tale malattia.
- (2) Nel novembre 2017 sono stati rilevati vari casi di peste suina africana nei cinghiali nei distretti (powiat) di Legionowo, Piaseczno e Varsavia Ovest, in Polonia. La decisione di esecuzione (UE) 2017/2176 della Commissione <sup>(5)</sup> e la decisione di esecuzione (UE) 2017/2198 della Commissione <sup>(6)</sup> sono state adottate in risposta a questi casi e tali atti si applicano, rispettivamente, fino all'8 dicembre 2017 e al 15 dicembre 2017. Questi casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe rispecchiarsi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Le zone della Polonia interessate da questi casi di peste suina africana nei cinghiali dovrebbero quindi essere elencate ora nella parte II e le zone circostanti nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (3) Non vi è mai stata alcuna notifica di peste suina africana nei suini domestici o nei cinghiali nelle zone di Ruciane Nida, Lelis e Lyse in Polonia, che attualmente figurano nella parte I di tale allegato. In linea con il considerando 9 della decisione di esecuzione (UE) 2017/1196 della Commissione <sup>(7)</sup> e i dati di sorveglianza forniti, tali zone dovrebbero essere soppresse dalla parte I.
- (4) Nel novembre 2017 sono stati rilevati vari casi di peste suina africana nei cinghiali nei distretti di Sokółka, Augustów, Elk e Parczew in Polonia, nelle zone di Vilkaviškio, Pakruojis e Radviliškio rajono savivaldybė in Lituania e nella zona di Dobeles novads in Lettonia, zone che sono attualmente elencate nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe rispecchiarsi nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Le zone in Polonia, Lituania e Lettonia interessate da questi casi di peste suina africana nei cinghiali dovrebbero quindi essere elencate ora nella parte II anziché nella parte I e alcune nuove zone circostanti in Polonia dovrebbero essere elencate ora nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/2176 della Commissione, del 21 novembre 2017, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Polonia (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 82).

<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/2198 della Commissione, del 27 novembre 2017, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Polonia (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 89).

<sup>(7)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1196 della Commissione, del 3 luglio 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 172 del 5.7.2017, pag. 16).

- (5) Nel novembre 2017 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana anche nella Federazione russa (regione di Kaliningrad), in prossimità del confine con la Polonia. Questi casi determinano un aumento del livello di rischio per determinate zone della Polonia che dovrebbe rispecchiarsi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Data la situazione epidemiologica della malattia nella regione di Kaliningrad (Federazione russa), alcune zone confinanti in Polonia dovrebbero essere elencate ora nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (6) Dal settembre 2017 sono stati rilevati vari casi e un focolaio di peste suina africana nella zona di Saldus novads in Lettonia, in prossimità del confine con la Lituania. Questi casi e il focolaio determinano un aumento del livello di rischio per determinate zone della Lituania che dovrebbe rispecchiarsi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Alcune zone confinanti in Lituania dovrebbero quindi essere elencate ora nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (7) Nel novembre 2017 è stato rilevato un caso di peste suina africana nei cinghiali nel distretto di Włodawa in Polonia, in una zona attualmente elencata nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE e in prossimità delle zone attualmente elencate nella parte I di tale allegato. La comparsa di questo caso determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe rispecchiarsi nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Le zone pertinenti in Polonia dovrebbero quindi essere elencate ora nella parte II anziché nella parte I e alcune nuove zone circostanti in Polonia dovrebbero essere inserite ora nella parte I di detto allegato.
- (8) L'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica della peste suina africana nella popolazione di cinghiali dell'Unione dovrebbe essere presa in considerazione nella valutazione del rischio per la salute animale presentato dalla nuova situazione della malattia in alcuni paesi. Affinché le misure di protezione stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate, per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana e, nel contempo, inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare inoltre che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno aggiornare l'elenco dell'Unione delle zone soggette alle misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione, al fine di tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Polonia, Lettonia e Lituania.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2017

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

## PARTE I

**1. Repubblica ceca**

Le seguenti zone nella Repubblica ceca:

- okres Uherské Hradiště,
- okres Kroměříž,
- okres Vsetín.

**2. Estonia**

Le seguenti zone in Estonia:

- Hiiu maakond.

**3. Lettonia**

Le seguenti zone in Lettonia:

- Aizputes novads,
- Alsungas novads,
- Auces novada Vecauces un Ukru pagasts, Auces pilsēta,
- Jelgavas novada Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Gudenieku, Turlavas, Kurmāles, Snēpeles, Laidu pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- republikas pilsēta Jelgava,
- Saldus novada Ezeres, Kursišu, Novadnieku, Pampāļu, Saldus, Zaņas un Zirņu pagasts, Saldus pilsēta,
- Skrundas novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Tērvetes novads,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

**4. Lituania**

Le seguenti zone in Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų ir Viešvilės seniūnijos, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 146,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Radviliškio, Radviliškio miesto, Šaukoto, Šaulėnų ir Tyrulių,

- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr A1, Ariogalos miesto, Betygalos seniūnijos, Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto, Šiluvos ir Viduklės seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė.

## 5. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
- gminy Biała Piska, Orzysz i Pisz w powiecie piskim,
- gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,
- gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim,
- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim.

w województwie podlaskim:

- gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
- gminy Augustów z miastem Augustów i Nowinka w powiecie augustowskim;
- gminy Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
- gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
- gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośl Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,
- powiat zambrowski,
- gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
- gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Białystok,
- powiat miejski Łomża,
- powiat miejski Suwałki.

w województwie mazowieckim:

- gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
- gminy Domanice, Kotuń, Mokobody, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
- powiat miejski Siedlce,
- gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
- gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,
- powiat ostrowski,
- gmina Wyszogród w powiecie płockim,
- gminy Czerwińsk nad Wisłą i Załuski w powiecie płońskim,
- gminy Pomiechówek, Zakroczym i część miasta Nowy Dwór Mazowiecki położona na północ od rzeki Wisły w powiecie nowodworskim,
- gmina Pokrzywnica i Zatory w powiecie pułtuskim,
- gmina Serock w powiecie legionowskim,

- gmina Somianka w powiecie wyszkowskim,
- gminy Dąbrówka, Klembów, Marki, Poświętne, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
- gminy Halinów i Sulejówek w powiecie mińskim,
- gmina Józefów, Karczew i Otwock w powiecie otwockim,
- gminy Lesznów, Tarczyn i część gminy Góra Kalwaria położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 79 i północną granicę miasta Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim,
- gminy Chynów i Grójec w powiecie grójeckim,
- gminy Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów, Pruszków i Raszyn w powiecie pruszkowskim,
- gminy Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek i Podkowa Leśna w powiecie grodziskim,
- gminy Iłów, Młodzieszyn, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,
- część powiatu miejskiego Warszawa, położona na wschód od linii wyznaczonej przez Kanał Żerański i następnie przedłużonej w kierunku południowym przez rzekę Wisłę.

w województwie lubelskim:

- gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów i Spiczyn w powiecie łączyńskim,
- gminy Borki, Czemierniki, miasto Radzyń Podlaski i Ulan-Majorat w powiecie radzyńskim,
- gmina Adamów, Krzywdza, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,
- gminy Dębowa Kłoda, Siemień i Sosnowica w powiecie parczewskim,
- gminy Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda – Huta, część gminy Sawin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowość Chutcze z miejscowością Sawin, wzdłuż ulic Brzeska, Wygon i Podgrabowa w miejscowości Sawin, a dalej wzdłuż drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Podgrabowa w kierunku wschodnim do granicy gminy, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i Wierzbica w powiecie chełmskim,
- powiat miejski Chełm,
- gminy Firlej, Kock, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów w powiecie lubartowskim.

## PARTE II

### 1. Repubblica ceca

Le seguenti zone nella Repubblica ceca:

- okres Zlín.

### 2. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- Haapsalu linn,
- Hanila vald,
- Harju maakond,
- Ida-Viru maakond,
- Jõgeva maakond,
- Järva maakond,
- Kihelkonna vald,
- Kullamaa vald,
- Kuressaare linn,
- Lääne-Viru maakond,
- Lääne-Saare vald,
- osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maantee (maantee nr 79),
- Lihula vald,

- Martna vald,
- Muhu vald,
- Mustjala vald,
- Osa Noarootsi vallast, mis asub põhja pool maanteest nr 230,
- Nõva vald,
- Pihla vald,
- Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),
- Põlva maakond,
- Rapla maakond,
- Osa Ridala vallast, mis asub edela pool maanteest nr 31,
- Ruhnu vald,
- Salme vald,
- Tartu maakond,
- Torgu vald,
- Valga maakond,
- Viljandi maakond,
- Vormsi vald,
- Võru maakond.

### 3. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novada Bēnes, Lielaucē un Īles pagasts,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,

- Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Dēmenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,
- Ilūkstes novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novada Glūdas, Zaļenieku, Svētes, Kalnciema, Līvberzes un Valgundes pagasts,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kalibes un Vārmes pagasti,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novada Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P73 un uz rietumiem no autoceļa 932,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,

- Pļaviņu novads,
- Preiļu novada Saunas pagasts,
- Priekuļu novada Veselavas pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa P20,
- Raunas novada Drustu pagasts un Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Sīmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597,
- Riebiņu novada Sīlukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,
- Rojas novads,
- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasts,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,
- Skrīveru novads,
- Smiltenes novads,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novada Elkšņu un Viesītes pagasts, Viesītes pilsēta,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

#### 4. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,

- Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko seniūnijos dalis į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 1205 ir į šiaurę rytus nuo kelio Nr. 1218, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Troškūnų ir Viešintų seniūnijos,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Veliuonos seniūnijos ir Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 146,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batnėvos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo, Lygumų, Pakruojo, Žeimelio, Linkuvos ir Pašvitinio seniūnijos,
- Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės ir į pietus nuo kelio Nr. 3004,
- Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Saločių ir Pušaloto seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos, Grinkiškio, Skėmių, Šeduvos miesto, Pakalniškių ir Sidabravo seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Kalnūjų, Girikalnio, Ariogalios seniūnijos į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

## 5. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Kalinowo i Prostki w powiecie elckim,

w województwie podlaskim:

- część gminy Wizna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,
- gmina Dubicze Cerkiewne, Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gmin Kleszczel i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
- część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
- powiat sejneński,
- gminy Bargłów Kościelny, Płaska i Sztabin w powiecie augustowskim,
- powiat sokólski,

w województwie mazowieckim:

- gmina Przesmyki w powiecie siedleckim,
- gmina Repki w powiecie sokołowskim,
- gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,
- gminy Czosnów, Leoncin i część miasta Nowy Dwór Mazowiecki ograniczona od północy rzeką Narew i od południa rzeką Wisła w powiecie nowodworskim,
- powiat warszawski zachodni,
- gminy Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew i Legionowo w powiecie legionowskim,
- gminy Konstancin – Jeziorna, Piaseczno, Prażmów i część gminy Góra Kalwaria, położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 79 i północną granicę miasta Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim,
- część powiatu miejskiego Warszawa, położona na zachód od linii wyznaczonej przez Kanał Żerański i przedłużonej w kierunku południowym przez rzekę Wisłę.

w województwie lubelskim:

- gminy Komarówka Podlaska i Wołyń w powiecie radzyńskim,
- gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim,
- gminy Rossosz, Wisznice, Sławatycze, Sosnówka, Tucznia i Łomazy w powiecie bialskim,
- gminy Jabłoń, Milanów i Parczew w powiecie parczewskim,
- część gminy Sawin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowość Chutcze z miejscowością Sawin, wzdłuż ulic Brzeska, Wygon i Podgrabowa w miejscowości Sawin, a dalej wzdłuż drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Podgrabowa w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie chełmskim.

### PARTE III

#### 1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- Audru vald,
- Lääne-Nigula vald,
- Laimjala vald,
- osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maantee (maantee nr 79),
- Osa Noarootsi vallast, mis asub lõuna pool maantee nr 230,

- Orissaare vald,
- Põide vald,
- Osa Ridala vallast, mis asub kirde pool maanteest nr 31,
- Tõstamaa vald,
- Valjala vald.

## 2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- Aglonas novada Aglonas pagasts,
- Auces novada Vītiņu pagasts,
- Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,
- Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,
- Ikšķiles novada Tinūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,
- Inčukalna novads,
- Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,
- Limbažu novada Vidrižu pagasts,
- Neretas novada Neretas, Pilskalnes, Zalves pagasts un Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa P73 un uz austrumiem no autoceļa 932,
- Priekule novada Liepas un Mārsēnu pagasts un Priekule pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20,
- Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,
- Raunas novada Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2,
- Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597,
- Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,
- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Jaunauces, Rubas, Vadakstes un Zvārdes pagasts,
- Sējas novads,
- Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Vārkavas novads,
- Viesītes novada Rites un Saukas pagasts.

## 3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1205 ir į pietus nuo kelio Nr. 1218 ir Traupio seniūnija,
- Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,
- Druskininkų savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Pajstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės ir į šiaurę nuo kelio Nr. 3004,
- Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų ir Vaškų seniūnijos,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė.

#### 4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- gminy Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,
- gmina Lipsk w powiecie augustowskim,
- części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gminy Drohiczyn, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim.

w województwie mazowieckim:

- gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,
- gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

w województwie lubelskim:

- gminy Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- gminy Radzyń Podlaski i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
- gmina Podedwórze w powiecie parczewskim.

#### PARTE IV

#### Italia

Le seguenti zone in Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»
-

**RETTIFICHE**

**Rettifica della decisione (UE) 2017/971 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che stabilisce le modalità di pianificazione e condotta concernenti le missioni militari senza compiti esecutivi dell'UE in ambito PSDC e che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale, la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e la decisione (PESC) 2016/610 relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA)**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 146 del 9 giugno 2017)*

Titolo nella pagina di copertina e a pagina 133:

*anziché:* «Decisione (UE) 2017/971 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che stabilisce ...»

*leggasi:* «Decisione (PESC) 2017/971 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che stabilisce ...».

---





ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**